Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 8 maggio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 -
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare per attività partigiana concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto presidenziale 27 settembre 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 255

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CIARMATORI Cornelio, nato ad Ancona il 12 novembre 1924, partigiano combattente. — Valoroso organizzatore della Resistenza, non esitava con pochi uomini ad attaccare una forte colonna tedesca riuscendo, con grande sprezzo del pericolo, a metterla in fuga dopo averle causato gravi perdite. — Avacelli (Arcevia), 23-24 giugno 1944.

(2364)

Decreto presidenziale 4 giugno 1962
registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1962
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 79

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE DI GUERRA

TABLADINI Giuseppe, nato a Collio (Brescia) il 4 febbraio 1926, partigiano combattente. — Volontariamente compiva con sommo sprezzo del pericolo un'ardua azione di collegamento passando più volte attraverso le linee nemiche. — Scalvine, 6 settembre 1945.

(1655)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1963, n. 617.

Istituzione in Portland (Stati Uniti d'America) di un Vice consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato di I categoria in Seattle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Portland (Stati Uniti d'America), alle dipendenze del Consolato di I categoria in Seattle, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Portland (Stati Uniti d'America) un Vice consolato di II categoria alle dipendenze del Consolato di I categoria in Seattle.

Art 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1963, n. 618.

Istituzione in Port Sudan (Sudan) di un Vice consolato di II categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Khartoum.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1

E' istituito in Port Sudan (Sudan) un Vice consolato di II categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Khartoum.

Art 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1963, n. **619.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
20) Etruscologia ed archeologia italica;
21) Paletnologia;
22) Storia delle tradizioni popolari;
23) Topografia antica.

Art. 24. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea », « Storia del teatro » e « Antropologia culturale ».

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di: « Storia del teatro » e « Antropologia culturale ».

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: « Antropologia culturale », « Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea » e « Storia del teatro ».

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
9) Chimica fisica;
10) Scienza dell'alimentazione;
11) Chimica farmaceutica applicata;
12) Chimica delle fermentazioni;
13) Complementi di matematica;
14) Impianti e macchinari farmaceutici;
15) Microchimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 12 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n **620.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 229 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Microbiologia medica.

Scuola di specializzazione in Microbiologia medica

Art. 230. — Presso l'Istituto di microbiologia è istituita la Scuola di specializzazione in Microbiologia medica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia o in scienze biologiche, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Microbiologia medica.

La scuola ha la durata di due anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia o in Scienze biologiche.

Le norme per l'iscrizione, per gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 88 a 104 dello statuto di questa Università.

Art. 231. — Gli insegnamenti impartiti nella suddetta Scuola sono i seguenti:

Biologia degli schizomiceti e accertamento diagnostico delle malattie e eziologia bacterica;

Biologia dei virus e accertamento diagnostico delle malattie a eziologia virale;

Biologia delle Rickettsie e accertamento diagnostico delle rickettsiosi;

Immunologia, reazioni immunitarie e loro utilizzazione in campo diagnostico e terapeutico.

Il numero e la distribuzione delle ore di lezioni sono fissati dal direttore della Scuola al principio di ogni anno accademico.

Avranno inoltre luogo esercitazioni pratiche delle materie oggetto di insegnamento.

Il numero massimo dei posti per detta Scuola è fissato in dieci per ogni anno.

Art. 232. — Al termine del secondo anno gli allievi che hanno frequentato il corso saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla microbiologia, in una prova orale teorica e in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, sarà rilasciato il diploma di specializzazione in « Microbiologia medica » valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 97. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1963, n. 621.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La Facoltà di lettere e filosofia conferisce:

la laurea in lettere;

la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);

la laurea in filosofia.

Dopo l'art. 49 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).

Art. 49. — La durata del corso di studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica. L'indirizzo è quello europeo e lo scopo precipuo è quello di dare una conoscenza non solo pratica ma scientifica, non solo letteraria ma glottologica delle lingue europee moderne.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Glottologia;
4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugro-finnica);
7) Storia medioevale;
8) Storia moderna;
9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5) e 6):

1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura spagnola;
3) Lingua e letteratura portoghese;
4) Lingua e letteratura romena;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura tedesca;
7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
8) Lingue e letterature scandinave;
9) Lingua e letteratura russa;
10) Lingua e letteratura polacca;
11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
12) Lingua e letteratura serbo-croata;
13) Lingua e letteratura slovena;
14) Lingua e letteratura bulgara;
15) Lingua e letteratura ungherese;

16) Lingua e letteratura neo-greca;
17) Lingua e letteratura albanese;
18) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa;
19) Filologia romanza;
20) Filologia germanica;
21) Filologia slava;
22) Filologia ugro-finnica;
23) Letteratura nord-americana;
24) Letteratura ispano-americana;
25) Storia della lingua italiana;
26) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
27) Storia delle tradizioni popolari;
28) Storia dell'arte medioevale;
29) Storia della musica;
30) Storia del teatro e dello spettacolo;
31) Letteratura greca;
32) Lingua e letteratura latina medioevale;
33) Storia e filologia bizantina (o Filologia bizantina);
34) Storia romana;
35) Storia greca;
36) Storia della filosofia;
37) Storia della filosofia moderna e contemporanea.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Gli esami dei corsi pluriennali devono essere sostenuti annualmente.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta.

Due altri insegnamenti fondamentali dovranno essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento, ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di Letteratura italiana e di Letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside.

Gli studenti devono iscriversi ai lettorati delle lingue quadriennali e biennali.

Se la lingua quadriennale scelta è francese, spagnolo o romeno, la filologia biennale deve essere la filologia romanza; se la lingua biennale scelta è: tedesco, inglese, olandese, o fiammingo, una delle materie complementari a scelta dovrà essere la filologia germanica; se è invece una lingua slava, la filologia slava, e così parallelamente sempre la filologia che è biennale per la lingua quadriennale.

Se la lingua quadriennale scelta è inglese, tedesco, olandese o fiammingo, la filologia biennale è quella germanica; se la lingua biennale è: francese, spagnolo o romeno, una delle materie complementari a scelta dovrà essere la filologia romanza; se la materia quadriennale è l'inglese, si raccomanda la filologia romanza anche se la seconda lingua biennale è diversa dalle romanze.

Se la lingua quadriennale scelta è: la russa, polacca, serbo, croata (eventualmente ceca, bulgara), la filologia biennale è la slava, ma si raccomanda che fra le materie complementari a scelta sia presa la filologia romanza a meno che la seconda lingua non sia una del gruppo germanico, per cui è raccomandabile la filologia germanica.

Se la lingua quadriennale scelta è: l'ungherese, la filologia biennale è l'ugro-finnica, ma si raccomanda di scegliere fra le materie complementari la filologia romanza a meno che la seconda lingua non sia una del gruppo germanico, per cui è raccomandabile la filologia germanica.

Se la lingua quadriennale scelta è: la neo-greca, la filologia biennale è la bizantina, ma si raccomanda che fra le materie complementari vengano scelte la filologia romanza e la letteratura greca.

Se la lingua quadriennale scelta è: l'albanese, la filologia biennale è la romanza, ma si raccomanda che fra le materie complementari siano incluse la filologia slava e la filologia bizantina.

La tesi di laurea deve essere svolta in una delle letterature quadriennali e deve essere scritta nella lingua rispettiva. Nel caso che questa non sia il francese, spagnolo, tedesco o inglese, deve essere accompagnata da un largo riassunto in italiano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. **622**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma della Natività della B.V.M., in frazione Masi di Lasino del comune di Lasino (Trento).

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 24 ottobre 1962, integrato con postilla del 30 ottobre 1962 e dichiarazione del 29 ottobre 1962, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma della Natività della B.V.M., in frazione Masi di Lasino del comune di Lasino (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 168, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 623.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, con sede nella Chiesa del Sacro Cuore, in contrada Girola del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 7 marzo 1962, integrato con dichiarazione del 30 agosto stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Bosco, con sede nella Chiesa del Sacro Cuore, in contrada Girola del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 49. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 624.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria Immacolata, in frazione Torre del Moro del comune di Cesena (Forlì).

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 2 febbraio 1960, integrato con dichiarazione dell'8 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria Immacolata, in frazione Torre del Moro del comune di Cesena (Forlì) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 48. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 625.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma «æque principaliter» della Parrocchia di Sant'Anna, in località Camprena del comune di Pienza (Siena), con la Parrocchia dei SS. Laurentino e Pergentino in località Cosona dello stesso Comune.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 1° ottobre 1962, relativo alla unione perpetua, nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Sant'Anna, in località Camprena del comune di Pienza (Siena), con la Parrocchia dei SS. Laurentino e Pergentino, in località Cosona dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 54. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 626.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Parrocchia di Santa Maria Cleofa alla Commenda, in Budrio del comune di Longiano (Forlì).

N. 626. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cesena in data 8 settembre 1961, integrato con dichiarazione dell'8 maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Cleofa alla Commenda, in Budrio del comune di Longiano (Forlì) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 168, *foglio n.* 56. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1963.

Istituzione della Borsa-merci di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante lo ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, concernente il ripristino delle Borse-merci;

Vista la deliberazione n. 291 del 16 novembre 1962, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pescara propone che sia istituita la Borsa-merci in quella città;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e per il commercio;

Decreta:

E' istituita la Borsa-merci di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1963
Registro n. 3 *Industria e commercio, foglio n.* 320

(3395)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1963.

Rinnovo ed aumento dei contributi del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 878, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Vicenza un Consorzio per il rimboschimento e la rico-

stituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella suddetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale del 23 marzo 1954, numero 549, con il quale il detto Consorzio venne ulteriormente rinnovato sino a tutto l'esercizio finanziario 1960-61;

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Vicenza e quelle di centoquattro Comuni della Provincia medesima, come appresso specificate regolarmente approvate e rese esecutive, con cui si chiede la rinnovazione del Consorzio suddetto:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Vicenza e centoquattro Comuni della stessa provincia sotto elencati, costituito con regio decreto 18 giugno 1931, n. 878, è rinnovato per anni dieci a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 con l'annuo contributo statale di L. 3.783.500 (tremilionisettecentottantatremilacinquecento) ed altrettanto a carico dell'Amministrazione provinciale e dei centoquattro Comuni, con i contributi così ripartiti:

	Amministrazione provinciale di Vicenza, delibera 12 giugno 1961, n. 151	L.	2.000.000
1.	Albettone, delibera 7 novembre 1961, n. 41	»	3.000
2.	Altavilla Vicentino, delibera 10 gennaio 1962, n. 3	»	10.000
3.	Altissimo, delibera 16 maggio 1961, n. 29	»	15.000
4.	Arcugnano, delibera 26 giugno 1961, n. 36	»	10.000
5.	Arsiero, delibera 10 giugno 1961, n. 43	»	30.000
6.	Asiago, delibera 31 maggio 1961, n. 58	»	60.000
7.	Asigliano Veneto, delibera 28 luglio 1961, n. 16	»	5.000
8.	Barbarano Vicentino, delibera 29 maggio 1961, n. 56	»	30.000
9.	Bassano del Grappa, delibera 25 novembre 1961, n. 134	»	100.000
10.	Bolzano Vicentino, delibera 2 agosto 1961, n. 22	»	10.000
11.	Breganze, delibera 31 maggio 1961, n. 43	»	20.000
12.	Brendola, delibera 15 dicembre 1961, n. 70	»	15.000
13.	Bressanvido, delibera 24 maggio 1961, n. 606	»	5.000
14.	Brogliano, delibera 28 ottobre 1961, n. 78	»	10.000
15.	Caldogno, delibera 7 ottobre 1961, n. 46	»	5.000
16.	Caltrano, delibera 3 giugno 1961, n. 30	»	30.000
17.	Calvene, delibera 27 maggio 1961, n. 26	»	40.000
18.	Camisano Vicentino, delibera 30 ottobre 1961, n. 76	»	10.000
19.	Carrè, delibera 16 giugno 1961, n. 25	»	5.000
20.	Cartigliano, delibera 31 giugno 1961, n. 59	L.	5.000
21.	Cassola, delibera 6 giugno 1961, n. 40	»	5.000
22.	Castegnero, delibera 27 giugno 1961, n. 19	»	5.000
23.	Castelgomberto, delibera 31 luglio 1961, n. 37	»	10.000
24.	Chiampo, delibera 30 giugno 1961, n. 13	»	30.000
25.	Chiuppano, delibera 20 luglio 1961, n. 12	»	5.000
26.	Cismon del Grappa, delibera 22 luglio 1961, n. 81	»	20.000
27.	Cogollo del Cengio, delibera 5 giugno 1961, n. 30	»	20.000
28.	Conco, delibera 19 maggio 1961, n. 79	»	30.000
29.	Cornedo Vicentino, delibera 10 maggio 1961, n. 84	»	15.000
30.	Costabissira, delibera 19 maggio 1961, n. 90	»	5.000
31.	Creazzo, delibera 21 luglio 1961, n. 656	»	5.000
32.	Crespadoro, delibera 3 giugno 1962, n. 24	»	10.000
33.	Dueville, delibera 14 giugno 1961, n. 38	»	5.000
34.	Enego, delibera 24 maggio 1961, n. 20	»	70.000
35.	Fara Vicentino, delibera 12 giugno 1961, n. 33	»	5.000
36.	Foza, delibera 29 luglio 1961, n. 28	»	15.000
37.	Gallio, delibera 6 giugno 1961, n. 50	»	30.000
38.	Grancona, delibera 15 novembre 1961, n. 25	»	10.000
39.	Grumolo delle Abbadesse, delibera 29 dicembre 1961, n. 48	»	5.000
40.	Isola Vicentina, delibera 25 maggio 1962, n. 18	»	20.000
41.	Laghi, delibera 27 ottobre 1961, n. 25	»	5.000
42.	Lastebasse, delibera 12 ottobre 1961, n. 36	»	5.000
43.	Longare, delibera 9 giugno 1961, n. 30	»	5.000
44.	Lonigo, delibera 6 giugno 1961, n. 52	»	30.000
45.	Lugo di Vicenza, delibera 10 giugno 1961, n. 47	»	30.000
46.	Lusiana, delibera 29 maggio 1961, n. 37	»	30.000
47.	Malo, delibera 27 luglio 1961, n. 57	»	15.000
48.	Marano Vicentino, delibera 30 maggio 1961, n. 26	»	5.000
49.	Marostica, delibera 12 giugno 1961, n. 42	»	20.000
50.	Mason Vicentino, delibera 12 luglio 1961, n. 26	»	5.000
51.	Molvena, delibera 7 luglio 1961, n. 32	»	5.000
52.	Montebello Vicentino, delibera 31 luglio 1961, n. 48	»	10.000
53.	Montecchio Maggiore, delibera 28 luglio 1961, n. 48	»	5.000

54.	Montecchio Precalcino, delibera 5 luglio 1961, n. 179	L.	5.000
55.	Monte di Malo, delibera 10 giugno 1961, n. 23	»	15.000
56.	Montegalda, delibera 29 luglio 1961, n. 36	»	5.000
57	Montegaldella delibera 28 luglio 1961, n. 36	»	5.000
58.	Montorso Vicentino, delibera 12 maggio 1961, n. 37	»	5.000
59.	Mossano, delibera 23 giugno 1961, n. 220	»	5.000
60.	Mussolente, delibera 15 gennaio 1962, n. 104	»	5.000
61	Nanto, delibera 4 agosto 1961, n. 22	»	5.000
62.	Nogarole Vicentino, delibera 9 luglio 1961, n. 17	»	5.000
63.	Nove, delibera 25 agosto 1961, n. 69	»	5.000
64.	Pedemonte, delibera 12 ottobre 1961, n. 28	»	5.000
65.	Pianezze, delibera 2 aprile 1962, n. 5	»	5.000
66.	Piovene Rocchette, delibera 20 giugno 1961 n. 39	»	15.000
67	Pojana Maggiore, delibera 10 giugno 1961, n. 37	»	5.000
68.	Posina, delibera 27 maggio 1961, n. 60	»	10.000
69.	Pove del Grappa, delibera 15 giugno 1961, n. 15	»	10.000
70.	Pozzoleone, delibera 4 luglio 1961, n. 26	»	5.000
71	Recoaro Terme, delibera 17 luglio 1961, n. 97	»	60.000
72.	Roana, delibera 6 dicembre 1961, n. 151	»	100.000
73.	Romano d'Ezzelino, delibera 30 maggio 1961, n. 16	»	10.000
74.	Rosà, delibera 16 giugno 1961, n. 35	»	16.000
75.	Rossano Veneto, delibera 18 settembre 1961, n. 59	»	5.000
76.	Salcedo, delibera 13 settembre 1961, n. 39	»	2.000
77	Sandrigo, delibera 22 luglio 1961, n. 68	»	5.000
78.	San Nazario, delibera 24 giugno 1961, n. 23	»	5.000
79.	San Pietro Mussolino, delibera 20 marzo 1961, n. 10	»	2.500
80.	Santorso, delibera 22 dicembre 1961, n. 53	»	10.000
81.	San Vito di Leguzzano, delibera 9 giugno 1961, n. 28	»	5.000
82.	Sarcedo, delibera 11 luglio 1961, n. 50	»	5.000
83.	Sarego, delibera 14 agosto 1961, n. 32	»	5.000
84.	Schiavon, delibera 3 giugno 1961, n. 20	»	5.000
85.	Schio, delibera 30 settembre 1961, n. 69	»	70.000
86.	Sosano, delibera 31 maggio 1961, n. 50	»	5.000
87.	Sovizzo, delibera 10 ottobre 1961, n. 57	»	10.000
88.	Tezze sul Brenta, delibera 30 maggio 1961, n. 66	L.	10.000
89.	Thiene, delibera 18 novembre 1961, n. 134	»	40.000
90.	Tonezza, delibera 25 novembre 1961, n. 35	»	15.000
91	Torrebelvicino, delibera 24 giugno 1961, n. 57	»	15.000
92.	Torri di Quartesolo, delibera 15 luglio 1961, n. 29	»	5.000
93.	Tretto, delibera 4 giugno 1961, n. 20	»	20.000
94.	Trissino, delibera 27 maggio 1961, n. 42	»	15.000
95.	Valdagno, delibera 31 luglio 1961, n. 76	»	120.000
96.	Valdastico, delibera 17 giugno 1962, n. 34	»	30.000
97	Valli del Pasubio, delibera 25 novembre 1961, n. 42	»	30.000
98.	Velo d'Astico, delibera 13 maggio 1961, n. 25	»	15.000
99.	Vicenza, delibera 19 luglio 1961, n. 102	»	100.000
100.	Villaga, delibera 4 luglio 1961, n. 36	»	5.000
101	Villaverla, delibera 15 giugno 1961, n. 13	»	5.000
102.	Zanè, delibera 13 ottobre 1961, n. 69	»	5.000
103.	Zermeghedo, delibera 8 agosto 1961, n. 11	»	5.000
104.	Zovencedo, delibera 2 agosto 1961, n. 22	»	5.000
	Totale	L.	3.783.500

Detto contributo sarà prelevato sul cap. 94 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1963

SEGNI

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Registro n. 10, *foglio n.* 259

(3669)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1963.

Nomina del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio precedente decreto 29 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1958, registro n. 1 Sanità, foglio n. 84, con il quale è stato provveduto alla nomina per un quadriennio dei componenti del Consiglio dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a decorrere dalla data del decreto stesso;

Considerato che occorre procedere alla rinnovazione dell'anzidetto Consiglio per il quadriennio 1963-1967;

Visto l'art. 2 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, relativo alla composizione ed alla nomina del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n. 961;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 206 e 29 marzo 1945, n. 267;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto i signori:

1) Cingolani on. dott. Angela Maria, designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 206;

2) generale di divisione dei carabinieri in ausiliaria Grassini Guido, designato dal Ministro per il tesoro;

3) Dispenza dott. Agostino, ispettore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

4) Casu dott. Antonio, ispettore generale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Su designazione del Ministro per la sanità, sono nominati, inoltre, componenti del predetto Consiglio, i signori:

5) Gotelli on. dott. Angela, tecnica dell'assistenza;

6) Perrino dott. Antonio, tecnico dell'assistenza;

7) Maurizio prof. Eugenio, ostetrico;

8) Barberi on. prof. Salvatore, pediatra;

9) Ragazzi prof. Carlo Alberto, igienista.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale i signori:

10) Cramarossa prof. Saladino, direttore generale dei Servizi dell'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

11) Liuti dott. Alberto, prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Art. 2.

L'on. dott. Angela Gotelli è nominata presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1963

SEGNI

JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1963
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 192. — MOFFA

(3631)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1963.

Nomina della Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1963, come segue:

Presidente:

Olivieri Sangiacomo dott. Vittorio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Toro dott. Camillo, consigliere del Consiglio di Stato;

Muscolo dott. Domenico, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Calenda dott. Luigi, vice prefetto del Ministero dell'interno;

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Segretario:

Cartolano dott. Amedeo, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1963, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dott. Luigi Calenda e dott. Giambattista Rizza, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione Giovanni Guida ed il tenente generale di amministrazione Vincenzo Bevilacqua, per i militari dell'Esercito;

il contrammiraglio Romualdo Bertone ed il maggior generale commissario Ernes Moscatelli, per i militari della Marina;

il generale di divisione aerea Giuseppe Donno ed il maggior generale commissario Federico Santaniello, per i militari dell'Aeronautica;

il generale di divisione Antonio Cutillo ed il generale di brigata Enrico Formato, per i militari della guardia di Finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1963
Registro n. 11, *foglio n.* 229. — VENTURA SIGNORETTI

(3670)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Saluzzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cuneo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 1° luglio 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nel comune di Saluzzo:

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Saluzzo;

Viste le opposizioni, prodotte avverso l'anzidetta proposta di vincolo, dal sig. Ariaudo Michele e da alcuni cittadini di Saluzzo (capolista: geom. Domenico Barolo);

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua riposante vegetazione, i sentieri agresti ed i villini padronali compone — unitamente all'abitato di Saluzzo Alta — un insieme paesistico di notevole importanza estetico-tradizionale nonché un quadro naturale di indiscusso valore;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Saluzzo, comprendente fra le seguenti coerenze:

a *nord*: la via Valoria inferiore dalla particella n. 160 del foglio 82 sino alla particella n. 142 dello stesso foglio; la via Sopra le Mura, dalla particella n. 142 suddetta sino alla particella n. 130 dello stesso foglio; le particelle 130 e 129 dello stesso foglio: indi l'ultimo tratto di via Valoria inferiore sino allo sbocco in piazza Castello.

a *ovest*: la strada comunale superiore di Manta detta San Bernardino fino alla via Matteo Olivero.

a *sud*: la via Matteo Olivero per tutto il suo sviluppo sino alla strada comunale inferiore di Manta; il tratto di strada comunale inferiore di Manta, dalla via Matteo Olivero fino all'imbocco della via Trieste (Villino Fornero); la via Trieste sino ai fabbricati INA-Casa;

a *est*: il limite ovest di proprietà INA-Casa tra la via Trieste e la via Battista Gorla; la via Battista Gorla fino a corso IV Novembre; la via Todini fino al limite nord della partecella catastale 385 del foglio 75; il confine nord delle particelle 385 e 404 del foglio 75; la via Mario Mortara sino a via Monsignor Savio; il tratto di via Monsignor Savio sino a vicolo del Follone; il vicolo del Follone; sino a via Bodoni; il limite ovest del fabbricato che sorge in particella n. 160 del foglio 82 sino alla via Valoria inferiore;

ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cuneo.

La Soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Saluzzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cuneo

Verbale della seduta del 1° *luglio* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, addì primo del mese di luglio, alle ore 9,15, previa regolare convocazione, si è riunita in Saluzzo in una sala del Palazzo comunale, gentilmente concessa, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, costituita a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per trattare del seguente

Ordine del giorno:

1) Insediamento della Commissione;
2) SALUZZO - Tutela paesistica.

(*Omissis*).

Il dott. Checchi apre il suo dire porgendo ai presenti il saluto augurale del soprintendente ai monumenti per il Piemonte.

Inizia quindi ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno:

La Commissione viene chiamata a deliberare circa la ammissibilità della imposizione del vincolo di tutela paesistica sopra la zona di Saluzzo compresa fra le seguenti coerenze:

a *nord*: la via Valoria inferiore dalla particella n. 160 del foglio 82 sino alla particella n. 142 dello stesso foglio; la via Sopra le Mura, dalla particella n. 142 suddetta sino alla particella n. 130 dello stesso foglio; le particelle 130 e 129 dello stesso foglio; indi l'ultimo tratto di via Valoria inferiore sino allo sbocco in piazza Castello;

a *ovest*: la strada comunale superiore di Manta detta di San Bernardo fino alla via Matteo Oliviero;

a *sud*: la via Matteo Oliviero per tutto il suo sviluppo sino alla strada comunale inferiore di Manta; il tratto di strada comunale inferiore di Manta, dalla via Matteo Oliviero fino all'imbocco della via Trieste (villino Fornero); la via Trieste sino ai fabbricati INA-Casa:

a *est*: il limite ovest di proprietà INA-Casa tra la via Trieste e la via Battista Gorla; la via Battista Gorla fino a corso IV Novembre; la via Todini fino al limite nord della particella catastale 385 del foglio 75; il confine nord delle particelle 385 e 404 del foglio 75; la via Mario Mortara sino a via Monsignor Savio; il tratto di via Monsignor Savio sino a vicolo del Follone; il vicolo del Follone sino a via Bodoni; il limite ovest del fabbricato che sorge in particella n. 160 del foglio 82 sino alla via Valoria inferiore.

La zona è oggi di carattere agricolo con una riposante vegetazione ed è segnata da sentieri agresti e punteggiata da villini padronali. Essa sottostà all'abitato di Saluzzo alta insieme al quale compone un quadro paesistico di notevole importanza sia ai fini estetici, sia ai fini tradizionali ed è d'altra parte, da considerarsi per sè stessa un quadro naturale di indiscusso valore.

La Commissione stabilisce di effettuare un sopraluogo per acquistare maggiori e più completi elementi di giudizio; lasciato quindi il Palazzo comunale, la Commissione percorre l'intera fascia perimetrale della zona in oggetto, esaminandola attentamente sia a valle che a monte con l'ausilio di orientamenti e controlli effettuati sulla scorta della planimetria a disposizione.

Dopo gli interventi, sull'argomento, dell'arch. Arrò e degli altri membri della Commissione, si constata che il sopraluogo ha confermato la sostanziale necessità di tutelare la zona in argomento e pertanto la Commissione esprime all'unanimità la opportunità della imposizione del vincolo.

A conclusione della seduta la Commissione quindi decide quanto segue:

Considerato

che la zona del territorio del comune di Saluzzo compresa fra le seguenti coerenze:

a *nord*: la via Valoria inferiore dalla particella n. 160 del foglio 82 sino alla particella n. 142 dello stesso foglio; la via Sopra le Mura, dalla particella n. 142 suddetta sino alla particella n. 130 dello stesso foglio; le particelle 130 e 129 dello stesso foglio; indi l'ultimo tratto di via Valoria inferiore sino allo sbocco di piazza Castello;

a *ovest*: la strada comunale superiore di Manta detta di San Bernardino fino alla via Matteo Oliviero;

a *sud*: la via Matteo Oliviero per tutto il suo sviluppo sino alla strada comunale inferiore di Manta; il tratto di strada comunale inferiore di Manta, dalla via Matteo Oliviero fino all'imbocco della via Trieste (villino Fornero); la via Trieste sino ai fabbricati INA-Casa;

a *est*: il limite ovest di proprietà INA-Casa tra la via Trieste e la via G. Battista Gorla; la via G. Battista Gorla fino a corso IV Novembre; la via Todini fino al limite nord della particella catastale 385 foglio 75; il confine nord delle particelle 385 e 404 del foglio 75; la via Mario Mortara sino a via Monsignor Savio; il tratto di via Monsignor Savio sino a vicolo del Follone; il vicolo del Follone sino a via Bodoni; il limite ovest del fabbricato che sorge in particella n. 160 del foglio sino alla via Valoria inferiore, e riportata nella planimetria allegata al presente verbale, costituisce un quadro naturale di notevole bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare a lieve declivio ricca di caratteristiche naturali costituite dalla vegetazione e dal tipo di costruzioni che in essa sorgono, mentre d'altra parte compone con il complesso dell'abitato di Saluzzo alta un caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale;

Compiuto

un apposito sopraluogo, esaurientemente trattato l'argomento, la Commissione;

Approva

la proposta della Soprintendenza ai Monumenti per l'imposizione del vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona in oggetto e delibera la inclusione della zona stessa negli elenchi delle località della provincia di Cuneo assoggettati e da assoggettarsi ai disposti della legge medesima.

Saluzzo, addì 12 agosto 1961

Il presidente della Commissione per le bellezze naturali
arch. Albino ARNAUDO

Il segretario della Commissione per le bellezze naturali:
dott. Aldo LASTRUCCI

(3677)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del vecchio abitato di Torre di Palme, sito nel comune di Fermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 4 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona nel comune di Fermo comprendente il vecchio abitato di Torre di Palme

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fermo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una collina che si erge a picco sul mare avente sulla sommità l'antico medioevale paesetto di Torre di Palme, forma un caratteristico complesso dell'espressione della natura e del lavoro umano, coerentemente unito in un quadro naturale di notevole importanza paesistica dal quale si gode una libera ed ampia visuale sulla costa adriatica e verso gli appennini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Fermo comprendente l'intero territorio della frazione di Torre delle Palme, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Fermo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 marzo 1963

p. *Il Ministro*: SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 19

L'anno 1962 addì 4 del mese di aprile presso la sede dell'Amministrazione comunale di Fermo, alle ore 9,30, appositamente convocata dalla Soprintendenza ai monumenti si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) FERMO - Vincolo paesistico delle zone sottostanti le Mura cittadine e vecchio abitato di Torre di Palme.

(*Omissis*).

Su proposta del soprintendente ai monumenti la Commissione prende quindi in esame la situazione paesistica del vecchio abitato di Torre di Palme, frazione del comune di Fermo.

Riconosciuto l'alto interesse della località costituita da una collina che rapidamente si erge sul mare, avente alla sommità l'antico medioevale paesetto di Torre di Palme, la Commissione all'unanimità ne propone l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali riconoscendo nella località stessa gli estremi previsti dai numeri 3) e 4) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quale caratteristico complesso dell'espressione della natura e del lavoro umano, coerentemente unito in un quadro di notevolissimo interesse paesistico.

La proposta di vincolo comprende l'intero territorio della frazione.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 14,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: avv. A. ERCOLANI

Il segretario: Athos NICCOLINI

(3676)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Nomina della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1951 con il quale il Consorzio provinciale fra i produttori dell'ortofrutticoltura di Parma fu trasformato, ai soli fini della difesa fitosanitaria, in Consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per la durata di cinque anni;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1955 con il quale la durata di detto Consorzio fu prorogata a tempo indeterminato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione amministratrice del Consorzio in conformità a quanto dispone l'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870, recante modificazioni agli articoli 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione amministratrice del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Parma:

a) il direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pavia;

b) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Parma;

c) Ferrari cav. Luigi, Ferrari dott. Tranquillo e Mutti dott. Guglielmo, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) Zuccheri Franco, Dall'Asta Dante e Tavaglini Armando, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) Fulgoni Ernesto, Iotti Imerio e Tedeschi geometra Ettore, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) Mossini dott. Romeo e Zucchi Enzo, tecnici agricoli designati, rispettivamente, dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e dal Collegio dei periti agrari di Parma.

Art. 2.

Il cav. Luigi Ferrari ed il sig. Franco Zuccheri sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consorzio predetto.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: RUMOR

(3060)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale dell'Istituto sperimentale zooprofilattico di Teramo e delle Sezioni zooprofilattiche dipendenti di Avezzano, Fermo, Lanciano e Pescara, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 293.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale di Padova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e delle Sezioni zooprofilattiche provinciali dipendenti di Adria, Belluno, Bolzano, Ferrara, San Donà di Piave (Venezia), Treviso, Udine, Verona, Vicenza, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale di Brescia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia e delle Sezioni zooprofilattiche provinciali dipendenti di Milano, Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Forlì, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, sono autorizzati a compiere gli esami batteriologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali della Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, a sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati,

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale della Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna in Sassari e delle Sezioni dipendenti di Cagliari e di Nuoro, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale di Perugia dell'Istituto sperimentale zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche e delle Sezioni zooprofilattiche dipendenti di Ancona, Macerata, Terni e Pesaro, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, a sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale di Palermo dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e delle Sezioni zooprofilattiche provinciali dipendenti di Catania, Messina, Ragusa, sono autorizzati a compiere gli esami batteriologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3440)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali degli Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori delle sedi centrali di Roma e di Pisa degli Istituti sperimentali zooprofilattici del Lazio e della Toscana e delle Sezioni zooprofilattiche dipendenti di Arezzo, Firenze, Grosseto, Massa, Pistoia e Viterbo sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3441)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno « Nicola Miraglia », ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale della Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno « Nicola Miraglia », in Portici (Napoli) e delle Sezioni dipendenti di Caserta, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Potenza e Taranto, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1963.

Autorizzazione ai Laboratori della sede centrale e delle Sezioni provinciali dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria ad effettuare esami microbiologici dei prodotti di origine animale, ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari;

Ritenuto che, in base alla disposizione del secondo comma del richiamato articolo, gli esami e le analisi dei campioni debbono essere compiuti dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati;

Considerata la necessità di integrare l'attività dei Laboratori provinciali di igiene e profilassi con quella di altri laboratori idonei ad eseguire esami ed analisi sugli alimenti di origine animale;

Decreta:

I Laboratori della sede centrale di Torino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria e delle Sezioni dipendenti di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli, sono autorizzati a compiere gli esami microbiologici sui campioni di alimenti di origine animale, prelevati ai sensi della legge 30 aprile 1926, n. 283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1963

Il Ministro: JERVOLINO

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Lumezzane, con sede in Lumezzane (Brescia), ad esercitare il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Lumezzane, con sede in Lumezzane (Brescia);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Lumezzane, con sede in Lumezzane (Brescia), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Lumezzane, Sarezzo, Concesio, Bovezzo, Collebeato Caino e Polaveno, tutti in provincia di Brescia.

Oltre che nei casi previsti negli artt. 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Lumezzane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « G. Fanin », con sede in Parrana San Martino (Livorno) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata alla Società cooperativa di produzione e lavoro « G. Fanin », con sede in Parrana San Martino (Livorno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « G. Fanin », con sede in Parrana San Martino (Livorno), costituita per rogito notaio Riccetti Lamberto del 13 dicembre 1954, rep. 26626, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Abbondanza Raimondo ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3438)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1962 dagli istituti ed imprese che esercitano l'assicurazione e la riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'art. 123 del citato testo unico in base al quale occorre procedere alla determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione da dedursi dai premi incassati dagli istituti e dalle imprese di assicurazioni ai fini della determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi;

Decreta:

L'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1962 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita e contro i danni, nonchè dalle imprese di riassicurazione, è stabilita nella misura:

del 23 per cento per i premi di assicurazione sulla vita e la capitalizzazione;

del 22 per cento per i premi di assicurazione contro i danni;

del 15 per cento per i premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro: COLOMBO

(3061)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1963.

Salario medio convenzionale giornaliero per i lavoratori addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico nei porti del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765, che dà facoltà al Ministero di stabilire tabelle di salari medi convenzionali agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1952 che fissa salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico di navi in tutti i porti del territorio nazionale;

Sentito il Ministero della marina mercantile, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le organizzazioni sindacali interessate;

Tenuto conto degli accordi intervenuti nelle riunioni all'uopo tenutesi presso questo Ministero;

Decreta:

La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori addetti ai lavori di facchinaggio e di carico e scarico nei porti del territorio nazionale viene fissata nelle seguenti misure:

Porti di 1ª categoria, comprendenti i seguenti porti:

Ancona, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Milazzo, Monfalcone, Napoli, Olbia, Porto Empedocle, Porto Ferraio, Piombino, Porto Torres, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trani, Trieste, Venezia: retribuzione giornaliera L. 4500 (quattromilacinquecento);

Porti di 2ª categoria, comprendenti i seguenti porti:

Anzio, Augusta, Bari, Barletta, Castellammare di Stabia, Crotone, Lipari, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Viareggio, Ischia, La Maddalena: retribuzione giornaliera L. 3500 (tremilacinquecento),

Porti di 3ª categoria, comprendenti i seguenti porti:

Alghero, Brindisi, Carloforte, Chioggia, Gallipoli, Gela, Licata, Margherita di Savoia, Marzamemi, Mazara del Vallo, Molfetta, Pantelleria, Portici, Porto Santo Stefano, Riposto, Roma, Sant'Antioco, Torre Annunziata, Trapani, Termini Imerese, Vibo Valentia, Arbatax, Capri, Catanzaro, Cattolica, Cesenatico, Fano, Follonica, Formia, Gaeta, Gioia Tauro, Lampedusa, Mola di Bari, Oristano, Ortona, Palau, Pesaro, Porticello, Pozzuoli, Porto Garibaldi, Procida, Rimini, Rodi Garganico, Sciacca, Senigallia, Soverano, Vieste: retribuzione giornaliera L. 2500 (duemilacinquecento).

In esecuzione dell'art 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione della indennità per inabilità temporanea è uguale a detta retribuzione convenzionale e la retribuzione annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti di valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma del richiamato art. 39, e successive modificazioni.

Roma, addì 11 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3633)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLV Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XLV Salone internazionale dell'automobile che avrà luogo a Torino dal 30 ottobre al 10 novembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4039)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Vista la nota del 18 luglio 1962, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza comunica le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Potenza, è ricostituita come segue:

Gelik avv. Ennio, Saletti dott. Giovanni e Tucci rag. Amedeo, in rappresentanza degli industriali;

Pietragalla Emanuele, Bianchi rag. Michele e Fortannascere Michele, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 16 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(3634)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.

Approvazione di una opzione a scadenza di capitali assicurati in caso di vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei tassi di opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alla seguente opzione per la conversione di capitali a scadenza in rendita, presentati dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

opzione per la conversione del capitale pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste totalmente o parzialmente reversibile.

Roma, addì 17 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1963.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite assicurate, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Vita », intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e delle rendite in sostituzione delle condizioni per l'adeguamento dei capitali assicurati;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali e della rendita differita assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della compagnia francese « L'Abeille Vita » (in sostituzione delle condizioni particolari inserite nel testo allegato al decreto ministeriale 20 novembre 1959).

Roma, addì 17 aprile 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(3435)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Determinazione, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari ai fini dell'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, concernente il nuovo regime tributario dei contratti di locazione degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1744, concernente il nuovo regime tributario dei contratti di locazione dei beni immobili urbani;

Considerato che nel periodo dal 7 gennaio 1963 a tutto oggi gli Uffici finanziari non hanno potuto fornire con la dovuta tempestività le notizie relative alle rendite catastali degli immobili locati, necessarie per la applicazione dell'imposta dovuta ai sensi della suddetta legge 29 dicembre 1962, n. 1744;

Ritenuto che la situazione determinatasi a seguito della impossibilità nella quale si sono venuti a trovare gli Uffici finanziari non ha consentito ai contribuenti di adempiere nei termini agli obblighi tributari;

Ritenuto che le situazioni verificatesi a seguito dell'evento di carattere eccezionale di cui sopra devono

essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento degli Uffici finanziari della Repubblica, agli effetti dell'applicazione della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, è stabilito dal 7 gennaio 1963 al 6 maggio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(4053)

DECRETO PREFETTIZIO 23 aprile 1963.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il proprio decreto n. 10412 in data 5 ottobre 1961 con il quale è stato ricostituito per il triennio 1961-1964 ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, il Consiglio provinciale di sanità di Roma;

Atteso che l'ing. Guido Giudici, che faceva parte del detto Consesso quale presidente di amministrazione ospedaliera, ha cessato dalla carica di commissario prefettizio dell'Ospedale civile San Giovanni Evangelista di Tivoli e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione all'uopo formulata dal medico provinciale di Roma con lettera n. 3359 del 2 aprile 1963 nella persona dell'avv. Antonio Pretivelli, presidente dell'Ospedale civile suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257 precitato;

Decreta:

L'avv. Antonio Pretivelli è nominato, quale presidente dell'Amministrazione ospedaliera di Tivoli, componente del Consiglio provinciale di sanità di Roma per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione dell'ing. Guido Giudici.

Roma, addì 23 aprile 1963

Il prefetto: CELONA

(4099)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 29 aprile 1963.
Proroga della gestione commissariale del comune di Poggiomarino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1963 venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino e nominato un commissario straordinario al Comune nella persona del dott. Raffaele Abate, consigliere di prefettura.

Allo stato l'Amministrazione straordinaria ha in corso di elaborazione numerosi provvedimenti di preminente interesse per la Civica azienda e che il Consiglio comunale disciolto aveva omesso di curare.

Tra i più importanti ed impegnativi va annoverata la realizzazione delle seguenti opere e provvedimenti

rete fognante urbana dell'importo di L. 600.000.000;

rete di distribuzione idrica interna dell'importo di lire 200.000.000;

progetto per la costruzione di un mattatoio comunale, nell'importo di L. 34.000.000;

sistemazione ed ampliamento del cimitero comunale, per il quale risulta già pervenuta promessa di contributo statale per L. 10.000.000;

appalto del servizio di pubblico spazzamento;

elaborazione del regolamento comunale d'igiene e sanità pubblica, di cui il Comune si trova completamente sprovvisto;

elaborazione del nuovo regolamento comunale edilizio in sostituzione del vecchio regolamento esistente predisposto nel 1936;

elaborazione ed aprovazione conti consuntivi degli esercizi finanziari 1960-1961;

realizzazione dell'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dell'impianto della rete di pubblica illuminazione, il cui progetto per L. 32.000.0000, risulta già approvato.

Oltre ai predetti numerosi problemi, si trova in corso di attuazione l'impianto ex novo dell'anagrafe tributaria e la conseguente revisione di tutte le imposte e tasse comunali alla quale è condizionata la posibilità di riassesto delle condizioni finanziarie del Comune.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sarebbe risultato, pertanto, sommamente pregiudizievole per gli interessi della Civica amministrazione la cessazione della gestione commissariale.

In conseguenza si è ritenuto opportuno disporre la proroga con decreto prefettizio di pari data, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 29 aprile 1963

Il prefetto: MEMMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1963, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Poggiomarino e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Raffaele Abate, consigliere di questa prefettura;

Considerato che, venendo a scadere il termine di tre mesi stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei vari servizi comunali;

Visto l'art. 323 del testo unico leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Poggiomarino, affidata al dott. Raffaele Abate, con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1963 è prorogata a termini di legge.

Napoli, addì 29 aprile 1963

Il prefetto: MEMMO

(4100)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Fasanella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Sant'Angelo Fasanella (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.925.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3712)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, il comune di Soresina (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.586.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3714)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Treia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.419.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3715)

Autorizzazione al comune di Monteleone di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1963, il comune di Monteleone di Spoleto (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3717)

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3718)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, il comune di Penna San Giovanni (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3719)

Autorizzazione al comune di Sarnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Sarnano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.797.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3716)

Autorizzazione al comune di Umbriatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Umbriatico (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3720)

Autorizzazione al comune di Spilinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Spilinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.636.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3721)

Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.629.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3722)

Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Zagarise (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3723)

Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.623.079 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3724)

Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963, il comune di Verzino (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.464.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3725)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Santa Maria la Fossa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3726)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963 il comune di Teano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.710.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3727)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Trentola Ducenta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3728)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Valle Agricola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3729)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Grazzanise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3730)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3731)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3732)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3735)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Ruviano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3733)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Pastorano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3734)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Orta di Atella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3736)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Castel di Sasso (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.255.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3737)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Castel Morrone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3738)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Cervino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3739)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Ciorlano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.590.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3740)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Fontegreca (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3741)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Francolise (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3742)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Maropati (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.089.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3743)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Martone (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.209.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3744)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Melicuccà (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.280.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3745)

Autorizzazione al comune di Polistena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Polistena (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3746)

Autorizzazione al comune di Roghudi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Roghudi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3747)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Teverola (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3748)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963 il comune di Letino (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3749)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963 il comune di Liberi (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3750)

Autorizzazione al comune di Castel Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963 il comune di Castel Volturno (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3751)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963 il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.238.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3752)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963 il comune di Samo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.570.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3753)

Autorizzazione al comune di Oppido Mamertino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963 il comune di Oppido Mamertino (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.105.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3754)

Autorizzazione al comune di Palizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963 il comune di Palizzi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3755)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963 il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3756)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1963 il comune di Sezze (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3757)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Carolei (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3758)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963 il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.950.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3759)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Firmo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.616.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3760)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3761)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Cerzeto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.970.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3762)

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Frascineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3763)

Autorizzazione al comune di Falconara Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Falconara Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.230.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3764)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Grisolia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3765)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune Cerisano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3766)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogo tenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3767)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Cellara (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3768)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Piane Crati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.420.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3769)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Rose (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.860.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3770)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Rota Greca (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.170.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Rovito (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3772)

Autorizzazione al comune di Cropalati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Cropalati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3773)

Autorizzazione al comune di Crosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Crosia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3774)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Lappano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3775)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963 il comune di Civita (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3776)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Domanico (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.360.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3777)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Diamante (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3778)

Autorizzazione al comune di Castrolibero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1963, il comune di Castrolibero (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3779)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, il comune di Calvi Risorta (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3780)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Pietrapaola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3781)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 aprile 1963, il comune di Montegiordano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3782)

Autorizzazione al comune di Carinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1963, il comune di Carinaro (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3783)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1963, il comune di Loreto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.750.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3784)

Autorizzazione al comune di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1963, il comune di Artena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.384.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3785)

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1963, il comune di Longone Sabino (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.270.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3786)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Ferrazzano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3787)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 7 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,99	621,18	621,23	621,18	621,155	621,14	621,20	621,10	621,14	621,20
$ Can.	577,06	577,10	577 —	577,08	576,05	577,12	577,10	577 —	577,10	577,10
Fr. Sv.	143,48	143,51	143,49	143,50	143,47	143,51	143,50	143,50	143,51	143,52
Kr. D.	89,95	89,95	90 —	89,9650	89,95	89,95	89,96	90 —	89,95	90 —
Kr. N.	86,92	86,90	87 —	86,94	86,90	86.92	86,94	86,95	86,91	86,95
Kr. Sv.	119,62	119,66	119,71	119,6950	119,55	119,66	119,695	119,62	119,67	119,65
Fol.	172,83	172,87	172,88	172,88	172,75	172,87	172,875	172,85	172,87	172,85
Fr. B.	12,46	12,466	12,465	12,4675	12,4625	12,48	12,4670	12,45	12,46	12,47
Franco francese	126,74	126,77	126,785	126,77	126,75	126,76	126,78	126,75	126,76	126,76
Lst.	1738,69	1738,60	1738,95	1738,70	1738,45	1738,62	1738,80	1738,60	1738,55	1738,80
Dm. occ.	155,65	155,79	155,82	155,78	155,75	155,80	155,81	155,75	155,79	155,76
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,03	24,04125	24 —	24,04	24,03875	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,68	21,69	21,72	21,70	21,70	21,69	21,675	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 7 maggio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,825
Redimibile 3,50 % 1934	93,125
Id 3,50 % (Ricostruzione)	89,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,475
Id 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,50
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	101,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,19
1 Dollaro canadese	577.09
1 Franco svizzero	143,50
1 Corona danese	89.962
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,695
1 Fiorino olandese	172,877
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,775
1 Lira sterlina	1738,75
1 Marco germanico	155,795
1 Scellino austriaco	24,04
1 Escudo Port.	21,687

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque torrente Pesio », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 12274, in data 9 aprile 1963, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque torrente Pesio », con sede nel comune di Chiusa Pesio (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 17 giugno 1962.

(3011)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Capriata d'Orba », con sede nel comune di Capriata d'Orba (Alessandria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 2250, in data 9 aprile 1963, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Capriata d'Orba », con sede nel comune di Capriata d'Orba (Alessandria), deliberato dalla assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 6 agosto 1961.

(3012)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civile « Vito Fazzi », di Lecce, ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere.

Con decreto n. 300.7.II.41.3003, in data 1° aprile 1963, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Ospedale civile « Vito Fazzi », di Lecce, è stato autorizzato ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, a corso triennale, con sede presso l'Ospedale medesimo.

(3022)

Autorizzazione all'Istituto di Stato per l'industria e l'artigianato di L'Aquila ad istituire una scuola per odontotecnici.

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto di Stato per l'industria e l'artigianato di L'Aquila, è stato autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

(3023)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Vallata

Con decreto provveditoriale n. 18718, in data 17 aprile 1963, è stato approvato, previo lo stralcio delle aree ubicate sul lato settentrionale della Strada statale n. 91 il piano di zona del comune di Vallata, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione a firma di D'Alessandro Vitantonio, ed è stata considerata decaduta integralmente l'opposizione prodotta da Buonomo Carmine e parzialmente quella prodotta da Stanco Alessandro e Bove Michelina perchè relative alle aree stralciate dal predetto piano.

(3679)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Viste le disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato;

Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1963, con la quale il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione medesima, riservato ai candidati forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, ed ha altresì determinato il programma di esame del concorso stesso:

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle Amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore ad anni 18 compiuti e non superiore ad anni 25 compiuti, salve le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del Protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti della soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale;

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

4) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra:

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953 nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, per quelli di ruolo aggiunto e per gli operai di ruolo dello Stato.

Si prescinde, altresì, dal detto limite per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina;

la lingua o le lingue straniere (francese, inglese o tedesco) in cui intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale Comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato della autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

E) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

F) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

G) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) ed E) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati godevano del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati, a comprova dell'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti indicati nel successivo art. 8.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio

di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali, del personale licenziato da Enti soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili e degli assistenti universitari, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, su carta bollata, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra —, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono; se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata, del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, computando fra essi i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, rilasciato in carta da bollo dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè i giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

s) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare ;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 9.
Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove d'esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art.. 10.
Prove d'esame e formazione della graduatoria di merito

Gli esami consisteranno in due prove scritte e di una orale obbligatorie ed in una prova facoltativa di lingue estere e verteranno sulle materie indicate nel programma di cui allo allegato *A*.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del punto riportato in quella orale nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.
Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.
Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico relativo al coefficiente 211 oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 30.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.
Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano asegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 14.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1693
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 47. — MONACELLI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DELL'ESAME

Prove scritte

Parte prima

Istituzioni di diritto privato - principi di diritto amministrativo.

Parte seconda

Computisteria e ragioneria delle Aziende pubbliche e private, industriali in specie - contabilità generale dello Stato.

Prova facoltativa di lingue estere

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sulle seguenti altre:

1) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;
2) principi di diritto costituzionale;
3) principi di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie superiori);
4) legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907 e successive modificazioni);
5) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 4 marzo 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi in carta da bollo alla:

Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale - Piazza Mastai n. 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a cinque posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(2) di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .(4). . . . . (5). . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto, dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .
. . . .

V: per l'autenticità della firma del sig . . . .

(6) . . . .

---

(1) Per fruire dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se: coniugato senza oppure con prole con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; assistente universitario; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali; dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali; sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2618)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 903 in data 23 gennaio 1963 di nomina della Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Como al 30 novembre 1961;

Vista la lettera in data 12 aprile 1963, n. 8185, con la quale la Prefettura comunica la indisponibilità, per esigenze di servizio a decorrere dal 22 aprile 1963, del dott. Giacomo Garra, nominato segretario della Commissione predetta e designa in sua sostituzione, per la prosecuzione delle operazioni del concorso stesso, il dott. Luigi Parlangeli, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Viste le norme di legge in materia;

Decreta:

Le funzioni di segretario del concorso di cui in narrativa, a decorrere dal giorno 22 aprile 1963 sono affidate al dott. Luigi Parlangeli.

Il presente decreto verrà pubblicato oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio medico provinciale di Como e dei Comuni interessati.

Como, addì 13 aprile 1963

Il medico provinciale: CAROLA

(3938)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.